

STATUTO

PREAMBOLO

1. L'ADA (ASSOCIAZIONE PER I DIRITTI DEGLI ANZIANI) SALERNO è stata promossa dalla Unione Italiani Lavoratori Pensionati (UILP) allo scopo di sviluppare – nel rispetto dei valori e dei principi propri dell'organizzazione ispiratrice – la solidarietà e l'impegno sociale nel campo del volontariato e della promozione sociale.
2. Nell'attuazione delle proprie strategie e dei propri programmi, L'ADA (ASSOCIAZIONE PER I DIRITTI DEGLI ANZIANI) SALERNO ricercherà – nel rispetto della reciproca autonomia – tutte le possibili sinergie con la UILP, a cui è legata per origine e comunanza di valori.

ART. 1 Denominazione, sede e durata

1. È costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito, "Codice del Terzo Settore" ovvero "CTS") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione nella forma giuridica di organizzazione di volontariato avente la seguente denominazione: " ADA (ASSOCIAZIONE PER I DIRITTI DEGLI ANZIANI) SALERNO", di seguito indicata semplicemente anche come "Associazione"
2. L'acronimo "ODV" dovrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico dopo aver ottenuto l'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS.
3. L'ADA (ASSOCIAZIONE PER I DIRITTI DEGLI ANZIANI) SALERNO ha sede legale nel Comune di Battipaglia (SA). Il trasferimento della sede associativa all'interno del territorio comunale non comporta modifica statutaria.
4. Il tesseramento è unico.
5. L'Associazione aderisce all'Associazione "ADA", con sede a Roma, in Via Po 162, Cap. 00198, Cod. Fiscale 03958751004, iscritta al registro nazionale delle associazioni di volontariato.

ART. 2 - Statuto e normativa

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, dalle leggi (segnatamente, dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s. m. i., dalle relative norme di attuazione e dalle leggi della Regione Campania), dai principi generali dell'ordinamento giuridico e dai regolamenti interni.

ART. 3 Scopo, finalità e attività

1. Lo spirito e l'operato dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
2. L'Associazione è apolitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari, elettività e gratuità delle

cariche sociali (relativamente a queste ultime, ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo e del Revisore legale dei conti, come per legge).

3. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione, attraverso la promozione sul territorio delle attività di volontariato e/o di promozione sociale realizzate dalle organizzazioni di base operative in ragione della loro specifica scelta, svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del CTS, in favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite delle persone fisiche aderenti alle organizzazioni affiliate:

lettera A) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, e alla legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni;

lettera C) attività socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;

lettera I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera M) servizi strumentali ad enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo Settore;

lettera U) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di servizi a sostegno di persone svantaggiate;

lettera W) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo e gruppi di acquisto solidale.

4. L'Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante:

- a) iniziative che tutelino il diritto dell'anziano ad un sistema integrato di servizi e strutture sociali, sanitarie ed assistenziali che gli consentano il mantenimento di normali condizioni di vita e la possibilità di restare inserito nel proprio ambiente e contesto socio-culturale;
- b) attività che favoriscano la piena partecipazione delle persone anziane alla vita sociale, lavorativa e familiare, salvaguardando la pienezza dei loro diritti e contrastando ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale;
- c) iniziative finalizzate al superamento di situazioni emarginanti e consentire la piena partecipazione delle persone anziane alla vita familiare, sociale e lavorativa;
- d) attività a favore della società che valorizzino la grande risorsa rappresentata dall'immenso patrimonio di esperienza, di cultura, di capacità degli anziani, quali ad esempio attività culturali, ludico/motorie, sportive, ricreative, turistiche con finalità di aggregazione sociale, informative e di formazione, atte anche a favorire lo scambio culturale e l'incontro tra persone di tutte le età;

- e) attività culturali e di socializzazione da realizzarsi all'esterno, a contatto con la natura, per favorire la cura dell'ambiente come occasione di integrazione sociale della persona;
 - f) indagini e rilevazioni sulle condizioni di vita e sui problemi delle persone anziane e promuovere manifestazioni e altre iniziative volte a suscitare interesse agli anziani verso problemi della società;
 - g) iniziative per l'educazione, informazione, sanitaria e corsi di istruzione, formazione ed aggiornamento di giovani, da adibire ai servizi per gli anziani, volontari e non;
 - h) sollecitare la divulgazione delle norme e la promozione di iniziative concrete per la realizzazione nei piani di sviluppo edilizio di alloggi non condizionati da barriere architettoniche, da assegnare ad anziani soli o in coppie, di case-albergo e di case di riposo;
 - i) la promozione di borse di studio per l'approfondimento delle tematiche riguardanti la terza età;
 - j) attività di segretariato sociale che indirizzino gli anziani verso la migliore soluzione dei problemi pratici in ordine alle questioni della casa, della sanità, delle attività e servizi sociali ed altre simili;
 - k) seminari, convegni, tavole rotonde e analoghe manifestazioni, nonché partecipare alla formulazione di provvedimenti legislativi o amministrativi che possano comunque essere necessari per il miglioramento della condizione dell'anziano.
5. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.
6. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
7. Per l'attuazione delle proprie finalità e dei propri programmi e in stretta coerenza con essi, l'Associazione può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con altre associazioni, Enti Pubblici e privati; può promuovere la costituzione di fondazioni, centri studi, istituti culturali e scientifici, associazioni, federazioni o confederazioni, osservatori; può aderire ad organismi internazionali.
8. Inoltre, l'Associazione:
- promuove le attività degli enti del Terzo Settore associati e operanti nel territorio regionale, che condividono le finalità e i principi del presente Statuto, nel rispetto della normativa vigente in materia di volontariato e di promozione sociale;
 - riconosce l'identità e l'autonomia di ciascun ente del Terzo Settore associato e ne garantisce l'accesso ai propri servizi;

- agisce nell'interesse dei soci rispettando le singole autonomie amministrative e gestionali;
- favorisce al suo interno la più ampia rappresentatività dei soci;
- promuove la collaborazione tra i soci, nel rispetto della loro specifica scelta del tipo di attività di volontariato, di promozione sociale e di cooperazione perseguite e nel rispetto della normativa di riferimento.

9. Per il conseguimento dei fini istituzionali, si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie delle persone fisiche aderenti agli enti Affiliati, con il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle attività che dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17, terzo e quarto comma, del CTS.

ART. 4 Rete Associativa

L'Associazione persegue i propri scopi in linea, secondo gli indirizzi e con la collaborazione della FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI PER I DIRITTI DEGLI ANZIANI (ADA) DI VOLONTARIATO - ODV, cui aderisce con la finalità anche di indirizzare e coordinare, ove previsto o necessario, le attività delle altre Associazioni per i Diritti degli Anziani (ADA) associate e aderenti alla stessa Federazione.

Per il proprio sviluppo e per perseguire i propri scopi, l'Associazione si prefigge anche di costituire o aderire a reti nazionali o territoriali.

ART. 5 - L'attività di volontariato

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo e al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione e con le modalità previste dai regolamenti interni.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 17 del D.lgs.n. 117/2017 e s.m.i.

È incompatibile con la qualifica di volontario quella di lavoratore dipendente, autonomo o comunque di prestatore di lavoro retribuito. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 6 Ammissione

Al sensi dell'art. 32 del D.lgs,n. 117/2017 e s.m.i il numero dei Soci è illimitato. Sono soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche, in numero non inferiore a sette, che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, s'impegnano concretamente a realizzarle con partecipazione democratica.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione di apposita domanda scritta dell'interessato.

La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato dal Consiglio Direttivo ed annotata nel libro dei soci dopo il pagamento della quota stabilita dall'Assemblea.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea alla prossima convocazione prevista.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di Soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 7 Enti Associati

Possono fare parte dell'Associazione anche tutte le ADA presenti sul territorio campano, nonché – in tal caso, previa delibera assembleare su proposta del Consiglio direttivo - altre Associazioni di volontariato e Enti del Terzo Settore, operanti nel territorio campano, che condividono gli scopi e le finalità.

ART. 8 - Diritti e doveri degli associati

Tutti i Soci (sia persone fisiche che giuridiche) godono degli stessi diritti e hanno gli stessi doveri nei confronti dell'Associazione.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti secondo le norme approvate nel Regolamento;
- essere informati sulle attività dell'Associazione;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare lo statuto e gli eventuali regolamenti interni dell'Associazione;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dai competenti organi dell'associazione e a prestare, nei limiti delle loro possibilità, la propria opera per il conseguimento degli scopi sociali dell'associazione;
- effettuare il pagamento, nei termini stabiliti dall'Assemblea, della quota associativa che è intrasmissibile e non rivalutabile e, in nessun caso, può essere restituita.

ART. 10 - Perdita della qualifica di socio

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione, nonché per morosità, ossia quando non sia stato eseguito il pagamento della quota annuale, nel termine indicato in apposito sollecito scritto.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

Il Socio può essere escluso: per grave violazione dello Statuto o dei regolamenti dell'Associazione; per inosservanza degli obblighi previsti a carico dei Soci; per sopravvenuta incompatibilità; per azioni discreditorie verso l'Associazione; o per azioni contrarie alla morale e all'etica sociale.

L'esclusione è deliberata, con voto segreto, dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, con facoltà di replica.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione, sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio.

Ai Soci receduti, esclusi o che non facciano parte dell'Associazione per altri motivi è fatto divieto di utilizzare in qualunque forma il logo, la denominazione dell'Associazione e informazioni riservate della stessa.

ART. 13 Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo.

ART. 14 L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta da tutti i soci (sia persone fisiche che Enti).

Hanno diritto di intervenire in Assemblea e di esercitare il diritto di voto tutti gli associati che:

- a) siano iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci;
- b) siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
- c) non abbiano in corso procedimenti di esclusione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da altro socio appositamente scelto dall'Assemblea. In caso di necessità, l'Assemblea può eleggere un segretario.

L'Assemblea è convocata ad iniziativa del Presidente o a richiesta motivata di almeno un decimo dei Soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che deve avere luogo in data diversa dalla prima. Tale comunicazione può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare e ricostruire la tempestiva ricezione della convocazione, ossia a mezzo: raccomandata, lettera, fax, e-mail, pec, sms, whatsapp o consegna a mano.

È valida anche la convocazione mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione almeno 20 giorni prima.

I voti sono palesi, tranne nei casi previsti dallo Statuto e quando si tratti di deliberare sui diritti della persona.

Ciascun associato dispone del voto singolo. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 (tre) associati.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dall'eventuale segretario verbalizzante.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i Soci anche assenti o dissenzienti.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria, a seconda degli argomenti da trattare.

L'Assemblea può riunirsi, in casi di particolare necessità e previa apposita specifica contenuta nella convocazione, anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti collegati in videoconferenza siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, ricevere o trasmettere documenti e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

ART. 15 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017;
- approva l'eventuale Bilancio Sociale;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso;
- nomina e revoca l'Organo di Controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva i Regolamenti interni sull'attuazione dello Statuto e sul funzionamento degli organi sociali;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reelezione di domanda di ammissione di nuovi associati
- delibera sulla costituzione o sull'adesione a reti associative.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

ART. 16 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea Straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione o l'atto costitutivo con la presenza, in proprio o per delega, di almeno $\frac{1}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{1}{4}$ degli associati. Ugualmente i Soci possono farsi rappresentare da altro socio per delega, sino a un massimo di 3 (tre) deleghe per associato

ART. 17 Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e ha il compito di:
 - o realizzare i deliberati dell'Assemblea e dirigere l'Associazione
 - o emanare disposizioni esecutive del presente Statuto;
 - o eleggere tra i suoi componenti il Presidente;
 - o eleggere tra i suoi componenti il Vicepresidente o un Consigliere delegato a tale funzione;
 - o deliberare sulla composizione della Presidenza;
 - o su proposta del Presidente eleggere il Tesoriere;
 - o predisporre Regolamenti per il buon funzionamento dell'Associazione;
 - o proporre all'Assemblea le necessarie modifiche statutarie;
 - o approvare l'assetto organizzativo dell'Associazione con i relativi profili professionali e livelli retributivi;
 - o approvare la costituzione di rapporti di lavoro di qualsiasi tipologia;
 - o risolvere gli stessi per motivi disciplinari o organizzativi.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 componenti.
3. I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti dall'Assemblea ogni quattro anni e sono rieleggibili. Entro trenta giorni dalla nomina, i componenti del Consiglio Direttivo devono chiederne l'iscrizione nel RUNTS, indicando il nome, cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi sia attribuita la rappresentanza dell'Associazione in forma disgiunta o congiunta.
4. Qualora venga meno un componente del Consiglio Direttivo, per decadenza, dimissioni, incompatibilità, decesso o revoca, l'Assemblea provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva.
5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o dal Consigliere delegato. La convocazione può essere fatta anche per telegramma, oppure fax o posta elettronica con conferma di lettura, almeno cinque giorni prima della riunione. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito in presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

6. Il Consiglio Direttivo può riunirsi, in casi di particolare necessità e previa apposita specifica contenuta nella convocazione, anche mediante videoconferenza sempre che tutti i partecipanti collegati in videoconferenza siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, ricevere o trasmettere documenti e di partecipare alla votazione.
7. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente.

ART. 18 Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti. In presenza di più di una candidatura e in mancanza di accordo, la scelta del Presidente sarà effettuata dall'Assemblea.
3. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto.
4. Il Presidente:
 - convoca e presiede l'Assemblea;
 - convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
 - assume, di concerto con la Presidenza, i collaboratori, il personale e stipula i contratti di consulenza;
 - determina e stabilisce le modalità di partecipazione dei volontari.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente o dal Consigliere delegato.
6. Il Presidente in carica cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale sfiducia, per gravi e comprovati motivi, decisa dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei presenti.

ART. 19 Il Vicepresidente

1. Il Consiglio Direttivo elegge un Vicepresidente che ha il compito di sostituire il Presidente in caso di assenza o di temporaneo impedimento, ivi compreso nelle sue funzioni di legale rappresentate dell'Associazione

ART. 20 L'Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo dell'Associazione vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
2. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Associazione ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.
3. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati progetti.
4. L'Organo di Controllo può essere composto da un revisore unico, eletto con voto palese, a maggioranza semplice, dall'Assemblea.
5. Nei confronti dei componenti dell'Organo di Controllo trovano applicazione le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art.2399 c.c. Il revisore unico deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice civile.
6. In caso di rinuncia o decadenza di un componente, i supplenti subentrano in ordine d'età. Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o decadenza, il numero dei supplenti diminuisce, l'Assemblea provvederà alla nomina dei nuovi supplenti. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
7. La carica di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con qualunque altra carica all'interno dell'Associazione.
8. I componenti dell'Organo di Controllo durano quattro anni e possono essere rieletti.
9. I componenti dell'Organo di Controllo sono considerati invitati permanenti alle riunioni dell'Assemblea, così come lo sono anche alle riunioni del Consiglio Direttivo.
10. L'Organo di Controllo redige il verbale di ciascuna riunione svolta dallo stesso. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
12. L'Organo di Controllo inoltre:
 - verifica periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, la gestione amministrativa;
 - esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali;
 - verifica la regolare tenuta delle scritture e dei documenti contabili;
 - esamina il bilancio preventivo e il bilancio sociale e ne riferisce per iscritto all'Assemblea;
 - predispone una relazione annuale da presentare all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo;

- con relazione motivata, in caso di gravi e documentate irregolarità contabili o inosservanze dello Statuto informa l'Assemblea.

ART.22 Il Tesoriere

1. Il Tesoriere predispone i bilanci preventivi e consuntivi, nonché il bilancio sociale dell'Associazione e sovrintende la gestione amministrativa della stessa.
2. Partecipa all'Assemblea, al Consiglio Direttivo e alla Presidenza.

ART. 23 Il Collegio dei Garanti

1. Il Collegio dei Garanti può essere nominato ed è composto da un minimo di tre Garanti eletti dall'Assemblea tra personalità di riconosciuta autorevolezza.
2. Il Collegio dei Garanti elegge nel suo seno il Presidente; dirime le controversie tra i soci, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi, tra organi e su eventuali segnalazioni formali da parte degli associati di violazione delle norme statutarie, del Regolamento e di altri deliberati assembleari; propone al Consiglio Direttivo le eventuali sanzioni nei confronti dei soci secondo la sottoelencata scalarità:
 - richiamo scritto;
 - sospensione della qualifica di socio fino ad un massimo di 12 mesi;
 - sospensione dalle cariche sociali fino ad un massimo di 12 mesi;
 - espulsione.

In tale contesto, esso giudica *ex bono et aequo* senza formalità di procedura.

3. La carica di componente del Collegio dei Garanti è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'ADA e con qualsiasi altra carica di componente di Collegio dei Garanti di altro livello e/o struttura.
4. Avverso il lodo emesso dai Collegi Regionali dei Garanti si può fare ricorso presso il Collegio Nazionale dei Garanti entro 30 giorni dalla comunicazione del giudizio.
5. Il lodo emesso è inappellabile.

ART. 24 Il Patrimonio

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - contributi dei soci;
 - quote associative;
 - contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, Enti e istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

- contributi dall'Unione Europea e da organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- erogazioni liberali;
- entrate da raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- entrate derivanti da convenzioni;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali del volontariato e dell'associazionismo.

2. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 25 Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai soci, agli amministratori e ad altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 26 - Bilanci

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1^o Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 10 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017.

ART. 27 Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere i libri sociali previsti dall'art. 15 e 17 del Codice del Terzo Settore.
2. I soci hanno diritto di esaminare i suddetti documenti. I soci che vorranno esercitare tale diritto dovranno indirizzare domanda scritta e firmata al Consiglio Direttivo dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo comunicherà per iscritto agli associati che ne hanno fatto richiesta le tempistiche e le modalità in cui verrà loro data tale possibilità. I soci che visioneranno i documenti dovranno firmare un impegno scritto attestante il fatto di essere consapevoli che le informazioni di cui si sta prendendo visione sono sottoposte alla tutela dei dati personali e che per questo motivo non potranno in alcun modo essere divulgate.

ART. 28 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 29 Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi sociali, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e relativi decreti attuativi e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



Registrazione di Atto Privato

Il 25/02/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TEV, serie 3, numero 182

data di stipula: 07/02/2025

ident.vo telematico: TEV25L000182000CC per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: RLNFLC48L02C676L

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

91075190651				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:

